

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)

(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 7 e *passim*
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 3, 4,
5 e *passim*

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e
la giustizia 5, 6, 7 e *passim*

DI LEMBO (DC) 9

FILETTI (MSI-DN) 5, 7, 9 e *passim*

LIPARI (DC), relatore alla Commissione 7, 8,
9 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie**» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;
- «**Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali**» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;
- «**Modifiche al codice di procedura civile**» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori;
- «**Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione**» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;
- «**Riforme urgenti del codice di procedura civile**» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè;
- «**Provvedimenti urgenti per il processo civile**» (1288)
(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori, «Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori, «Modifiche al codice di procedura civile», d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori, «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori, «Riforme urgenti del codice di procedura civile», d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè, e «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato, rinviato nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Connessione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere

trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del primo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439».

Onorevoli colleghi, su richiesta del relatore Acone e con l'adesione del relatore Lipari, propongo di accantonare provvisoriamente l'articolo 5, relativo alla connessione. Tale accantonamento, trattandosi di una norma autonoma, non reca pregiudizio all'esame delle norme successive, mentre permette un'ulteriore meditazione su questo punto.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore Imposimato ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 132 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“La motivazione della sentenza di primo grado, qualora la natura della causa lo consenta, ha ad oggetto solo le questioni di fatto e di diritto controverso ed è redatta con la formula del “ritenuto che” e simili”».

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Termini per comparire)

1. Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 6 modifica il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile, stabilendo che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza

di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 60 giorni, se si tratta di notificazione della citazione da eseguirsi in Italia, e non minori di 120 giorni, se il luogo della notificazione si trova all'estero. In tal modo si concede maggiore tempo al convenuto per rendere più effettivo il suo diritto di difesa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Nullità della citazione)

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164 (*Nullità della citazione*). – La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione ovvero se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia se il convenuto deduce l'inosservanza del termine a comparire, il giudice fissa una nuova udienza che rispetti il termine.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca o risulta carente l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una norma sostanzialmente nuova, che sostituisce integralmente l'articolo 164 del codice di procedura civile, relativo alla nullità della citazione.

In effetti, l'operazione compiuta non è stata mirata soltanto ad enucleare le fattispecie della nullità, ma anche a stabilire una sanatoria

generale dei vizi della citazione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali. Come si sa, allo stato, invece, solo i vizi della notificazione della citazione consentono la sanatoria con l'effetto retroattivo e quindi la salvezza dei diritti. Nel caso che il convenuto deduca l'inosservanza del termine a comparire, è stabilito ora che il giudice deve fissare una nuova e successiva udienza. Quindi si è data una possibilità di sanatoria, sempre con effetti retroattivi, con la fissazione di una nuova udienza, per dar modo al convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa.

Particolarmente importante è il penultimo comma di questa nuova disposizione. Si è stabilito che la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163, ovvero se manca o risulta carente l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Con ciò si modifica profondamente l'attuale disciplina, che invece determina sempre ed in ogni caso la nullità.

L'ultimo comma stabilisce il criterio della conservazione degli atti processuali in quanto il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. In questa ipotesi restano ferme le decadenze maturate e sono salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

L'elaborazione di tale norma ci ha occupato a lungo durante i lavori del Comitato ristretto e quindi non ritengo di dover dare ulteriori chiarimenti. In pratica essa riproduce la norma del disegno di legge governativo, specificando meglio sia l'oggetto delle nullità sia il regime della sanatoria e della rinnovazione della citazione nulla.

FILETTI. Signor Presidente, vorrei fare solo un'osservazione. Forse sarebbe opportuno aggiungere al secondo comma una norma relativa alla modalità con la quale si pronuncia la nullità. In sostanza, dopo le parole «ne dispone di ufficio» si potrebbe specificare «con ordinanza».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Esiste la norma generale secondo la quale il giudice, quando si tratta di provvedimenti che attengono allo svolgimento ordinato del processo, dispone con ordinanza. Non credo che possa sorgere un dubbio in questo caso.

FILETTI. Facevo questa osservazione anche in merito ad una eventuale specificazione se debba trattarsi del giudice istruttore o del collegio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il giudice istruttore in base alla nuova normativa non esisterà più: vi sarà il giudice monocratico.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'osservazione del senatore Filetti mi sembra pertinente, a meno che non vi sia altra norma che stabilisca cosa si debba intendere per giudice nei casi in cui vi sia una riserva di collegialità.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo è un problema che ritroveremo in molte altre norme. In tutti i progetti in cui si prevede la istituzione del giudice monocratico si stabilisce che nel procedimento

ordinario si applicano le medesime norme, sia quando vi è il giudice monocratico, sia quando vi è il giudice collegiale. Per adottare un linguaggio uniforme abbiamo pertanto adoperato l'espressione «giudice». Tuttavia è chiaro che nel caso si tratti di giudice monocratico non possono sorgere dubbi; mentre, nel caso si tratti di riserva di collegialità, si fa riferimento al giudice istruttore, perchè questa è la norma generale.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In merito al penultimo comma, l'espressione «se manca o risulta carente l'esposizione dei fatti» può sembrare forse troppo indeterminata. E poi perchè, quando risulta carente l'esposizione dei fatti, deve derivarne la nullità della domanda? Il giudice potrebbe respingerla nel merito. Se l'esposizione manca posso capire che la conseguenza sia la nullità; ma se l'esposizione è carente, essa può essere anche solo non completa o persino non tale da sorreggere la domanda. Certamente nessuno interpreterà questa espressione come «infondata» o «scarsamente fondata» o «scarsamente motivata», che sembrano sinonimi di scarsamente esposta o esposta in maniera inadeguata. Mi chiedo pertanto se l'espressione non sia eccessivamente indeterminata.

Inoltre, ripeto, mi chiedo per quale motivo si faccia dipendere la nullità della domanda praticamente da una carente indicazione della *causa petendi*.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo fare riferimento ai numeri 3) e 4) dell'articolo 163 del codice di procedura civile, che riguardano rispettivamente la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, e la *causa petendi*. Ora, la carenza è determinata a mio giudizio dal fatto che il giudice non possa stabilire la *causa petendi* in base a quanto gli viene esposto dall'attore. I fatti non mancano del tutto perchè altrimenti si cadrebbe nell'altra ipotesi, ma non sono neppure tali da consentire l'individuazione della *causa petendi*; per questo abbiamo voluto usare l'espressione «risulta carente».

La bozza proposta da Magistratura democratica diceva così: «La nullità della citazione di cui ai precedenti commi 3) e 4) non è sanata dalla costituzione del convenuto, salvo che quest'ultimo attraverso l'esposizione delle proprie ragioni abbia reso possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda e delle circostanze di fatto poste a fondamento di essa». Mi pare invece giusto ricondurre questo penultimo comma dell'articolo 164 alla disciplina generale dell'articolo stesso, aggiungendo appunto l'ipotesi che si riferisce alla *causa petendi*.

Per quanto riguarda i numeri 3) e 4) non si ha sanatoria *ex tunc*, ma si ha sanatoria *ex nunc*, e questa è una differenza rispetto alle altre nullità perchè in questo caso non c'è un vizio che attiene alla sostanza dell'atto, cioè l'indicazione degli elementi essenziali della domanda.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo propone di sopprimere, l'espressione: «o risulta carente».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. La proposta del Governo è fondata perchè non ci sarebbe difesa di fronte ad una motivazione arbitraria del giudice sulla base di una carente indicazione del fatto.

ACONE, *relatore alla Commissione*. È un problema che si pone per tutte le ordinanze.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Potrebbe essere un espediente che offre al giudice la possibilità di camuffare il rigetto della domanda per una valutazione del fatto, in funzione di questa carenza di esposizione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il problema è sempre quello che non si riesce ad individuare la *causa petendi*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo tendente a sopprimere al penultimo comma del nuovo articolo 164, come proposto dall'articolo 7, le parole: «o risulta carente».

È approvato.

FILETTI. Vorrei integrare l'articolo 164, nel suo primo comma, in questo senso, aggiungendo dopo le parole: «dell'articolo 163», le altre «se manca l'esposizione dei fatti e le conclusioni di cui al numero 4) dello stesso articolo».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento del senatore Filetti perchè diventa contraddittorio con le motivazioni che stanno a base dell'emendamento proposto dal Governo, in quanto l'espressione «risulta carente» avrebbe finito per diventare una sorta di valvola che consente al giudice, senza le garanzie del doppio grado di giurisdizione, di far passare per la porta ambigua dell'ordinanza un meccanismo che invece deve costituire l'oggetto proprio della decisione finale.

Allo stesso modo il discorso che riguarda le conclusioni è detto nel numero 4) dell'articolo 3 come criterio finale di sintesi tra ciò che attiene al profilo del fatto e ciò che attiene al profilo del diritto e quindi costituisce l'elemento qualificante della finale decisione del giudice. Siccome noi abbiamo già coperto il profilo del numero 3) ed estendiamo il profilo stesso con riferimento alla totale mancanza di fatti, cioè al numero 4), questo profilo finirebbe per diventare un meccanismo che contraddice alla linea complessiva che abbiamo inteso dare a questa nullità.

Quindi, pur apprezzando l'atteggiamento di fondo che motiva l'emendamento del senatore Filetti, ritengo che nella pratica applicazione offrirebbe il rischio di una soluzione del tutto opposta a quelle motivazioni.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Complessivamente sono dell'opinione del relatore.

FILETTI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 8.

(Costituzione del convenuto)

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. *(Costituzione del convenuto)*. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 8 riguarda la costituzione del convenuto e sostituisce l'articolo 166 del codice. Il testo al nostro esame è quello del disegno di legge governativo, che è rimasto inalterato.

Non sembra che sorgano particolari problemi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Comparsa di risposta)

1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 167. *(Comparsa di risposta)*. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269».

ACONE, *relatore alla Commissione*. La comparsa di risposta è il mezzo con cui si esprime il convenuto per presentare le proprie difese ed eccezioni. Nella comparsa di risposta deve prendere posizione sui fatti richiamati dall'attore. Come avviene nel processo del lavoro, il convenuto deve «vuotare il sacco», si diceva così nel 1973, «mettere in piazza tutto quello che può», indicare i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. Deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili anche d'ufficio. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 del codice di procedura civile.

Non credo, signor Presidente, che per questa norma sorgano particolari problemi.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il convenuto potrebbe non prendere posizione su qualche fatto.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vorrebbe dire che non lo contesta; non è un effetto rilevante sul piano probatorio, potrebbe essere valutato semplicemente come comportamento dei soggetti.

FILETTI. Per quanto riguarda la chiamata del terzo in causa, dovremmo indicare un termine di decadenza.

ACONE, *relatore alla Commissione*. È sufficiente, a mio avviso, questa formulazione. Attualmente deve farlo nella comparsa di risposta; non abbiamo quindi innovato su questo punto.

DI LEMBO. Ritengo che sia superflua la parola «anche» nel secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile come previsto nella nuova formulazione proposta. Propongo di sopprimerla.

ACONE, *relatore alla Commissione*. È superflua.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. È linguisticamente scorretta.

PRESIDENTE. Il senatore Di Lembo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile come previsto nella nuova formulazione di cui all'articolo 9, la parola: «anche».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 10.

(Designazione del giudice istruttore)

1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Si stabilisce un nuovo modo di introduzione della causa civile. Dopo l'iscrizione della causa nel ruolo della sezione e del giudice istruttore, se il giudice istruttore designato quel giorno non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Nell'ultimo comma, inoltre, è previsto che il giudice istruttore possa differire la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni. In tal caso il cancelliere deve comunicare alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

Perchè si adotta questo sistema? Perchè il sistema della citazione a udienza fissa può ingolfare il lavoro delle cancellerie, sicchè si dà la possibilità al giudice istruttore, attraverso questa disposizione di ordinare il lavoro che deve svolgersi davanti a lui. Si tratta di un contemperamento tra due sistemi, quello dell'udienza fissa e quello, proprio del processo del lavoro, della fissazione dell'udienza su iniziativa del giudice.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Art. 11.

(Ritardata costituzione delle parti)

1. Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 11 si riferisce al problema della ritardata costituzione delle parti: se una delle parti si è costituita entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile nella nuova formulazione prevista all'articolo 9 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Quindi la domanda riconvenzionale deve essere riproposta dieci giorni prima, perchè altrimenti opera la decadenza. Questo è il quesito che poneva ieri il senatore Filetti.

FILETTI. Si potrebbe dar luogo ad eventuali lesioni del diritto di difesa. L'attore che si trova nella condizione di prendere cognizione alla prima udienza della difesa altrui può anche rendersi conto se ci sono gli elementi per proporre l'eccezione di incompetenza.

PRESIDENTE. Questo risolve proprio l'obiezione che lei aveva formulato ieri. Quando si dice che restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167, se la domanda riconvenzionale non è proposta nella comparsa di risposta, deve essere proposta dieci giorni prima. Una decadenza esplicita è quella che si riferisce alle domande riconvenzionali, quindi il problema che lei poneva ieri, al quale avevo già risposto, richiama questa norma ad una lettura esatta, che rende giusta la risposta che le ho dato ieri e che le ha confermato il relatore. Non vi è un problema rispetto all'eccezione di incompetenza.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Art. 12.

(Effetti e revoca delle ordinanze)

1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Tale norma riguarda una modifica al numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Come è noto, questo articolo stabilisce il regime delle

ordinanze del giudice istruttore, sempre modificabili o revocabili dal giudice che le ha pronunciate, salvo che la legge non predisponga uno speciale mezzo di reclamo. Abbiamo eliminato la specificazione: «diverso da quello previsto dall'articolo seguente» per eliminare un'incertezza circa l'ambito di applicazione della norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Art. 13.

(Controllo del collegio sulle ordinanze)

1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio».

2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ci troviamo sempre nella stessa materia dell'articolo precedente, in particolare in relazione all'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, la quale dichiara l'estinzione del processo; tale ordinanza è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.

Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile attualmente stabilisce: «Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impuginate dalle parti con reclamo immediato al collegio».

↳ Con la norma proposta intendiamo far salve le ordinanze del giudice che operi in funzione di giudice unico, ipotesi per la quale, non essendoci il collegio, non è previsto il reclamo. Tale norma quindi si inserisce nell'ambito di una serie di disposizioni relative all'istituzione del giudice unico.

Inoltre, al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile proponiamo di aggiungere il seguente periodo: «Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi»; si tratta di una modifica di ordine meramente tecnico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Art. 14.

(Mancata comparizione delle parti)

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Tale norma modifica il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, che attualmente recita: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

In sostanza proponiamo di eliminare la doppia udienza, che costituisce un'inutile superfetazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Art. 15.

(Prima udienza di trattazione)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. - *(Prima udienza di trattazione)*. - Il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì

chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice può fissare un termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Può altresì autorizzare il convenuto, su sua richiesta, a replicare, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo seguente».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo è un articolo molto importante, una delle norme fondamentali del nuovo processo ordinario. In sostanza, nella prima udienza di trattazione, proponiamo di modificare l'espressione «ai fini della decisione» sostituendola con quella più puntuale «ai sensi del secondo comma dell'articolo 116», in riferimento alla valutazione del comportamento relativo alla mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo o alla valutazione della mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore. Abbiamo mutuato questa norma da quella relativa al processo del lavoro, anche per conformità ad una giurisprudenza piuttosto consolidata sul punto.

Inoltre, il primo comma dell'articolo 183 introduce il tentativo di conciliazione, che non è un tentativo obbligatorio, ma è demandato alla valutazione di opportunità del giudice. Nel secondo comma si stabilisce - come nell'attuale normativa - che le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa.

Quella che abbiamo profondamente modificato rispetto all'attuale è la norma di cui al terzo comma, che nella formulazione da noi proposta recita: «Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati,» (e questa è una prima specificazione) «i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione». Abbiamo in tal modo inteso circoscrivere l'ambito del potere del giudice.

Proponiamo, poi, di inserire il seguente comma: «Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta». Si tratta di una norma necessaria e importante perchè il diritto di difesa dell'attore può essere violato dalla mancanza di una sede procedimentale per introdurre le domande e le eccezioni conseguenziali alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Inoltre abbiamo introdotto una norma in base alla quale l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, quando l'esigenza di tale chiamata dipenda dalle difese del convenuto. Il quarto comma prosegue prevedendo che: «Entrambe le parti hanno facoltà di precisare e, previa autorizzazione

del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate».

Tutto questo innova profondamente la norma corrispondente del disegno di legge governativo, sulla base di corrette osservazioni della dottrina che in quella norma rilevavano un vuoto normativo.

Con l'ultimo comma si dà la possibilità al giudice, ove ricorrano giusti motivi, di fissare un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande ed eccezioni già proposte. Il giudice può anche autorizzare il convenuto, se lo richiede, a replicare, entro un termine non superiore a dieci giorni, alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente.

Infine, per coordinare questa fase con lo svolgimento successivo, si è previsto, con l'ultimo comma, che con la stessa ordinanza il giudice fissi l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.

Quindi, a me sembra che il testo del Comitato ristretto abbia arricchito in maniera significativa il testo dell'articolo 183 proposto dal Governo; abbiamo preso spunto dal progetto Proto Pisani-Fabbrini e dalle bozze del Consiglio superiore della magistratura e di Magistratura democratica.

FILETTI. Vorrei far rilevare che l'ultimo comma dovrebbe essere correlato al comma quarto, che stabilisce che l'attore può proporre le domande e le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale e alle eccezioni del convenuto presentate con la comparsa di risposta. Torno a dire che l'attore si potrebbe trovare nelle condizioni di non potere immediatamente contraddire alle domande riconvenzionali. Giacchè il termine che si può concedere è di dieci giorni, mi sembra più opportuno eliminare l'inciso: «ove ricorrano giusti motivi» e che pertanto il giudice possa sempre fissare un termine perentorio per il deposito di memorie, perchè ciò comporterebbe un ritardo di soli dieci giorni.

Se l'attore non è in grado di valutare subito le domande riconvenzionali, perchè prevedere che ricorrano giusti motivi quando, a voler essere un po' più larghi, si perdono solo dieci giorni?

PRESIDENTE. L'osservazione è giusta perchè il rinvio è solo di un'udienza.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La comparsa di risposta deve essere depositata dieci giorni prima dell'udienza.

FILETTI. Nella comparsa di risposta che si deposita all'udienza ci possono essere eccezioni tali che l'attore non è in grado di valutare immediatamente.

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'ultimo comma proprio per questo prevede i giusti motivi.

FILETTI. Ma quei motivi possono essere giusti per un giudice e non per un altro.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Vorrei cercare di riassumere. Il ragionamento del collega Filetti è il seguente: indipendentemente da quelli che possono essere i profili di decadenza del convenuto, il convenuto stesso può proporre nella sua comparsa di risposta eccezioni o domande riconvenzionali che risultino particolarmente impegnative per l'attore. Il quarto comma dell'articolo al nostro esame consente all'attore, che ha già preso contezza del contenuto di queste posizioni dalla comparsa di risposta depositata dieci giorni prima, di presentare a sua volta tutte le osservazioni e le domande che siano collegate e giustificate alle domande e alle eccezioni già proposte.

FILETTI. Le eccezioni possono anche essere formulate con la comparsa di risposta che si presenta all'udienza.

ACONE, *relatore alla Commissione*. No, perchè ci vuole un'ulteriore facoltà per farlo all'udienza.

FILETTI. Si può costituire all'udienza.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ma restano ferme le decadenze.

FILETTI. Ma l'eccezione non è una decadenza.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La comparsa di risposta deve essere presentata nei termini; altrimenti si decade. Se ci si costituisce all'udienza non si possono proporre eccezioni e domande riconvenzionali, perchè l'articolo 11 che abbiamo già approvato stabilisce che restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. Quindi tutto quadra.

Semmai, sulla base delle osservazioni di Tarsia, in conseguenza delle ulteriori domande riconvenzionali dell'attore potrebbe esserci necessità per il convenuto, a sua volta, di avere un termine per poter rispondere.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Un termine lo deve avere.

ACONE, *relatore alla Commissione*. In questo senso dovremmo fare un emendamento.

PRESIDENTE. Visto che la questione è complessa e merita un ulteriore approfondimento, propongo di rinviare il seguito della discussione dell'articolo 15.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI GIOVANNI LENZI